



# Schema di regolamento di attuazione della legge n. 85 del 2009, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del suo laboratorio centrale

## Atto del Governo 202

Dossier n° 206 - Schede di lettura  
22 settembre 2015

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	202
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA
Norma di riferimento:	Legge 30 giugno 2009, n. 85, art. 16
Numero di articoli:	36
Date:	
presentazione:	9 settembre 2015
assegnazione:	15 settembre 2015
termine per l'espressione del parere:	30 settembre 2015
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, II Giustizia

Lo schema di regolamento A.G. 202 detta misure relative al funzionamento e all'organizzazione della banca dati nazionali del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA, istituiti dalla [legge n. 85 del 2009](#) (c.d. legge di **ratifica del Trattato di Prüm**), con particolare riferimento alle **modalità di prelievo del DNA**, alla **gestione**, tipizzazione, conservazione e cancellazione dei **profili** del DNA; disciplina, inoltre, le modalità di **trattamento e di accesso** per via informatica **ai dati** raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale, oltre alle attribuzioni del responsabile e alle competenze tecnico-professionali del **personale** addetto.

### Presupposti normativi

Lo schema di DPR è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'[art. 16, comma 1, della legge n. 85 del 2009](#).

Si ricorda che, nella scorsa legislatura, con l'approvazione della legge 85/2009 l'Italia ha aderito al **Trattato di Prüm**, firmato da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, e volto a rafforzare la **cooperazione di polizia** in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina. Il Capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a **creare schedari nazionali di analisi del DNA** e a **scambiare le informazioni** contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

La legge n. 85 del 2009, di ratifica del trattato di Prüm

E' il capo II della legge n. 85 del 2009 che ha **istituito la banca dati nazionale del DNA** (presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza) e il **laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA** (presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), con la finalità di rendere più agevole l'identificazione degli autori di delitti, in particolare permettendo la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un reato.

La creazione delle due strutture presso amministrazioni diverse consente di tenere distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati nazionale del DNA) dal luogo di estrazione dei predetti profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'Amministrazione penitenziaria), nonché dal luogo di estrazione dei profili

provenienti da reperti (laboratori delle forze di polizia o altrimenti specializzati, come i R.I.S. di Parma).

La banca dati nazionale provvede (articolo 7), nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA:

Banca dati nazionale del DNA

- dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, indicati all'articolo 9 della legge;
- relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, con le modalità disciplinate dall'articolo 10 della legge;
- di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

Alla banca dati nazionale è assegnato, inoltre, il compito di raffronto del DNA a fini di identificazione.

Le funzioni del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono invece le seguenti (articolo 8):

Laboratorio centrale

- tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti indicati dalla legge;
- conservazione dei relativi campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA.

Le forze di polizia dovranno custodire, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, solo i dati relativi ai profili del DNA, mentre al Ministero della giustizia viene riservata l'estrazione del profilo del DNA, che provvederà successivamente a trasmettere per via informatica alla banca dati nazionale.

Il laboratorio centrale svolge le sue funzioni solo con riferimento alle sostanze biologiche prelevate dai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale (individuati dall'art. 9 della legge). Il prelievo sarà possibile esclusivamente qualora nei confronti dei citati soggetti si proceda per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza (salvo per alcune fattispecie di reato specificamente indicate).

L'articolo 12 della legge disciplina il trattamento dei dati, l'accesso e la tracciabilità dei campioni e, in particolare, stabilisce che i profili ed i relativi campioni non devono contenere le informazioni che consentono la diretta identificazione del soggetto cui sono riferiti.

Privacy

L'**accesso alle banche** dati si configura di secondo livello: la polizia giudiziaria e la stessa autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se esso è positivo, potranno essere autorizzate a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo. Inoltre, si introduce la necessità di identificare sempre e comunque l'operatore che ha consultato la banca dati, nonché di registrare ogni attività concernente i profili e i campioni.

Sono, infine, specificamente disciplinati i casi di **cancellazione del profilo del DNA** e di distruzione del relativo campione biologico (articolo 13) e posti **limiti temporali massimi per la conservazione** nella banca dati nazionale del profilo del DNA (quarant'anni) e del campione biologico (venti anni).

La legge 85/2009 punisce con la reclusione da uno a tre anni il pubblico ufficiale che usa i dati in modo improprio e affida al Garante per la protezione dei dati personali il controllo sulla banca dati nazionale del DNA (articolo 15).

Il Capo IV della legge n. 85 del 2009 modifica, infine, il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, al fine di consentire **accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale**.

Infine, l'articolo 16 della legge demanda a un **regolamento di delegificazione**, sino ad oggi non emanato, la disciplina attuativa della legge.

Regolamento attuativo

Attraverso tale atto - che doveva essere emanato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge - devono essere regolamentati:

- il funzionamento e l'organizzazione della banca dati e del laboratorio centrale;
- le modalità di trattamento, di accesso e di comunicazione dei dati;
- le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici;
- i tempi di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici;
- le attribuzioni dei responsabili della banca dati e del laboratorio centrale;
- le competenze tecnico-professionali del personale addetto alla banca dati e al laboratorio centrale;
- le modalità ed i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie;
- le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici.

L'articolo 19 della legge pone inoltre a carico del Governo l'obbligo di inviare periodicamente al Parlamento una **relazione** sull'attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati nonché sullo stato di attuazione delle norme che li prevedono. In merito si segnala la recente relazione, presentata dal Ministro della giustizia lo scorso 16 settembre (CLXI, n. 3), relativa all'attività nel secondo semestre 2014 e nel primo semestre di questo anno.

## Contenuto

L'A.G. 202 dà attuazione, sei anni dopo, all'art. 16 della legge n. 85 del 2009. Il provvedimento si compone di 36 articoli, ripartiti in 8 capi.

Il **Capo I** (artt. 1-2) definisce l'**oggetto della regolamentazione** e detta le principali definizioni.

Disposizioni generali

Quanto all'oggetto, il provvedimento dichiara di dare attuazione, oltre che alla legge n. 85/2009, anche a due decisioni quadro dell'Unione europea ([n. 2008/615/GAI](#) e [n. 2008/616/GAI](#)), sulla cooperazione tra gli Stati nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

Quanto alle **definizioni**, il regolamento riproduce quelle già date dalla legge (in particolare DNA, profilo del DNA, campione biologico, reperto biologico, trattamento, accesso, dati identificativi, tipizzazione) e scioglie alcuni acronimi tecnici; descrive i codici essenziali ai fini dell'identificazione dei campioni e dei reperti e definisce alcune espressioni scientifiche che ricorrono nel testo.

Il Consiglio di Stato, nel parere allegato allo schema, evidenzia l'esigenza di definire anche cosa intenda il legislatore con le espressioni "log" e "file di log"; in particolare, suggerisce al Governo di sostituire l'espressione "file di log" con "registro degli accessi e delle operazioni (file di log)".

Il **Capo II** (artt. 3-10) disciplina invece l'organizzazione e il funzionamento della banca dati del DNA e del laboratorio centrale, le modalità di acquisizione dei campioni e di tipizzazione del DNA, oltre al trattamento e all'accesso ai dati.

In particolare, in base allo schema (art. 3), la **Banca dati nazionale del DNA** è collocata presso il *Servizio per il sistema informativo interforze della direzione centrale della polizia criminale* (Dipartimento di PS), ma i suoi sistemi informatici sono tenuti separati da quelli gestiti dal CED del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Banca dati DNA

Il software della banca dati è strutturato dal regolamento in due livelli, il primo destinato alle indagini nazionali e il secondo alla cooperazione internazionale di polizia, con la garanzia di una continuità di funzionamento (sistema secondario remoto), in casi critici.

Specifiche **autorizzazioni** saranno richieste **per l'accesso** alla banca dati e il trattamento dei dati, demandando ad un ulteriore provvedimento di attuazione (**DM giustizia**, sentito il Garante per la tutela dei dati personali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento) la definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log. Inoltre, per maggiore tutela, gli **accessi** e i trattamenti dati saranno **conservati** in appositi file di log per **20 anni**.

Il **Laboratorio centrale per la banca dati del DNA** è istituito, come già previsto dalla legge, presso il DAP - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il laboratorio dovrà essere dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le varie fasi di tipizzazione del DNA, avvalendosi di un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro del laboratorio (LIMS), che garantisca la tracciabilità di tutte le operazioni svolte. Anche in relazione al laboratorio, l'accesso al sistema è consentito solo ai soggetti autorizzati, con memoria ventennale, mentre la registrazione delle operazioni svolte dagli autorizzati è conservata per dieci anni (art. 4).

Laboratorio centrale

Lo schema di regolamento disciplina quindi (art. 5) le **modalità di acquisizione del campione biologico** dei soggetti di cui all'[art. 9 della legge n. 85 del 2009](#).

Acquisizione dei campioni biologici

Si tratta dei **soggetti sottoposti a una misura restrittiva della libertà personale**: soggetti in custodia cautelare o arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo; soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva. Il prelievo può essere effettuato esclusivamente se si procede per un delitto non colposo, per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, con alcune specifiche esclusioni (si tratta dei reati non violenti - es. illeciti

societari, reati tributari - rispetto ai quali l'esame del DNA non è di ausilio alle indagini).

Il regolamento prevede che i soggetti dai quali prelevare il campione biologico siano previamente identificati tramite il sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali (AFIS); i prelievi di mucosa orale dovranno essere effettuati da personale debitamente formato, e dovranno essere due, così da consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA. La competenza al prelievo è attribuita alla polizia penitenziaria, salva la possibilità di delegare il compimento delle operazioni ad altro personale di polizia, in specifici casi.

Il provvedimento delinea le modalità del prelievo, dell'etichettatura e della conservazione del campione biologico per l'invio al Laboratorio. Quest'ultimo provvederà alla tipizzazione del DNA e alla conservazione del secondo campione biologico, nonché all'inserimento informatizzato del profilo del DNA nella banca dati nazionale.

L'acquisizione del campione biologico negli altri casi previsti dalla legge (ovvero nell'ambito di un'**indagine penale** e in caso di denuncia di **scomparsa**) avviene in base all'art. 6 dello schema di regolamento. In particolare,

- quando viene presentata denuncia di scomparsa di una persona, il profilo del DNA viene estratto dagli oggetti personali dello scomparso o, se consenzienti, dai suoi consanguinei (con conservazione del loro profilo in un sottoinsieme della banca dati nazionale);
- in caso di cadaveri non identificati o di reperti biologici rinvenuti nell'ambito di indagini penali, la tipizzazione può essere effettuata dai laboratori delle forze di polizia e dai laboratori delle forze di alta specializzazione (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) che trasmettono i dati alla banca dati nazionale.

L'**alimentazione della banca dati** avviene dunque da parte del laboratorio centrale e dei laboratori delle forze di polizia, nel rispetto di specifiche cautele (artt. 7 e 8) e seguendo modalità tecniche certificate (art. 10). Ulteriori cautele presiedono alla **consultazione dei dati** e al **raffronto** tra i profili di DNA conservati nella Banca dati nazionale; ogni richiesta di consultazione della banca dati dovrà essere motivata dalle forze di polizia che la presentano, con specifico riferimento al reato per il quale si indaga (art. 9).

Il regolamento disciplina i presupposti tecnici che consentono di concludere il raffronto tra i profili con una concordanza positiva o con una quasi concordanza (art. 10).

Il **capo III** del regolamento (artt. 11-18) disciplina lo **scambio di informazioni sui profili del DNA** con le autorità straniere nell'ambito della cooperazione transfrontaliera.

Il punto di contatto nazionale è individuato nel Servizio per la cooperazione internazionale del Dipartimento di pubblica sicurezza (art. 11); specifiche credenziali di autorizzazione e autenticazione saranno forniti ai punti di contatto esteri abilitati a consultare, in via informatica, il secondo livello della nostra banca dati nazionale (art. 12). Parallelamente, la nostra polizia giudiziaria potrà ricercare un profilo del DNA anche in ambito internazionale, consultando le diverse banche dati nazionali attraverso un'applicazione della nostra banca dati (art. 13).

Una specifica sezione di questo capo del regolamento è dedicata alla **tutela dei dati personali** nell'ambito della cooperazione internazionale (art. 14-15), prevedendo, in particolare,

- la **cancellazione dei dati** ultranei, che non avrebbero dovuto essere trasmessi o rispetto ai quali è scaduto il termine massimo di conservazione (art. 16);
- l'adozione di specifiche misure di sicurezza, come la registrazione delle operazioni in appositi file di log (art. 17);
- il controllo sulla trasmissione e ricezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione transfrontaliera da parte del Garante, con conservazione per 18 mesi delle risultanze del controllo (art. 18).

Il **Capo IV** (artt. 19-25) regola le modalità di estrazione del DNA, le modalità e i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA.

In particolare, l'estrazione deve avvenire con sistemi quanto più automatizzati, per ridurre al minimo l'errore umano; sono poi disciplinate la quantificazione e l'amplificazione del DNA e i criteri minimi standard per la lettura e l'interpretazione del profilo di DNA (artt. 19-23).

Il Consiglio di Stato, nell'allegato parere sullo schema, invita il Governo a chiarire sul piano tecnico-scientifico cosa si intende per "amplificazione del DNA".

Quanto ai tempi di conservazione, il regolamento prevede (artt. 24-25):

- che i campioni biologici non utilizzati devono essere conservati per 8 anni, per poi essere distrutti;

Alimentazione, consultazione e raffronto tra i profili

Cooperazione internazionale

Privacy

Tempi di conservazione di campioni e

- che i profili del DNA ottenuti dalle persone soggette a restrizione della libertà personale (art. 9 della legge n. 85/2009) sono conservati per 30 anni; il termine è prorogato a 40 anni se tali soggetti sono stati condannati e ritenuti recidivi e per i profili di condannati per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o per uno dei gravi delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p., per i quali il legislatore consente una particolare durata delle indagini preliminari.

profili

Il **Capo V** (artt. 26-27) designa i **responsabili della banca dati** (*Direttore del Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento PS*) e del **laboratorio centrale** (*Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*), anche ai fini del **trattamento dei dati** in base al Codice della privacy (d.lgs n. 196 del 2003). Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia.

Trattamento dati: designati i responsabili

Il **Capo VI** (art. 28) individua i compiti del Comitato di bioetica (CNBBSV, *Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita*) al quale già la legge n. 85 attribuisce il compito di garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale e degli altri laboratori delle forze di polizia che alimentano la banca dati.

Comitato di bioetica

Il **Capo VII** (artt. 29-32) dà attuazione all'art. 13 della legge n. 85/2009, che prevede la **cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici** nei seguenti casi:

Cancellazione di dati e campioni

- **assoluzione** del soggetto al quale era stato prelevato il DNA in base all'art. 9 della legge. L'art. 29 dello schema di DPR demanda ad un decreto dei ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina delle modalità di cancellazione dei profili e di distruzione dei campioni biologici;
- **identificazione del cadavere e ritrovamento della persona scomparsa**. In base all'art. 30 dello schema il personale del laboratorio, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, procede alla cancellazione e alla distruzione;
- **prelievo eseguito in violazione di legge**; la polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, procede alla distruzione (art. 31);
- **spirare del termine di conservazione**. L'art. 32 precisa che, quando i termini di conservazione del profilo e del campione sono scaduti, automaticamente la Banca dati procede alla cancellazione del dato.

Il **Capo VIII** (artt. 33-36) detta le disposizioni finali. In particolare, l'art. 33 riconosce agli interessati il diritto di chiedere alla Direzione centrale della polizia criminale se nella banca dati del DNA esistano dati personali che lo riguardano; esperiti i necessari accertamenti, la Direzione dovrà rispondere entro 30 giorni. La stessa Direzione può omettere di provvedere alla richiesta di cancellazione dei dati trattati in violazione di legge quando «ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità», dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali» ([art. 10, legge n. 121 del 1981](#)). L'interessato può anche chiedere che del suo esercizio del diritto di accesso alla banca dati sia data evidenza nella banca dati stessa, nei casi in cui i dati debbano essere trasmessi ad autorità estere.

Disposizioni finali

I consanguinei che abbiamo consentito al prelievo e alla tipizzazione del DNA per finalità di ricerca di una persona scomparsa possono sempre chiedere ed ottenere la cancellazione dalla banca dati.

L'art. 34 dello schema di DPR demanda a un successivo decreto la determinazione della dotazione organica della Banca dati, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla vigente normativa.

L'art. 35 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i **profili del DNA già acquisiti nel corso di procedimenti penali** sono inseriti nel primo livello della banca dati nazionale del DNA, se relativi a soggetti rientranti nelle categorie dell'art. 9 della legge n. 85/2009. Nelle more dell'inserimento, che dovrà rispettare alcuni requisiti tecnici, i profili conservati dalle forze di polizia possono essere utilizzati a fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Disciplina transitoria

L'Analisi di impatto della regolamentazione quantifica in **oltre 50.000 i profili del DNA già acquisiti** sulla "scena del crimine" o prelevati da indagati; essi sono custoditi presso gli archivi di polizia scientifica istituiti presso i tre Gabinetti di polizia scientifica della Polizia di Stato (Roma, Napoli e Palermo) e i quattro Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) dell'Arma dei Carabinieri (Roma, Parma, Messina, Cagliari).



L'art. 36 del regolamento contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.

In merito si ricorda che, a decorrere dal 2011, l'istituzione e il funzionamento della banca dati e del Laboratorio centrale sono finanziati con **4,1 milioni di euro l'anno**. La relazione tecnica - alla quale si rinvia per interessanti approfondimenti sui previsti costi della messa a regime della banca dati del DNA - precisa che, di questi, 1,8 mln sono stati assegnati al Ministero dell'interno e 2,3 mln al Ministero della giustizia.